Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI SELCI

STATUTO

Approvato con Delibera di C.C. n.18 del 25/06/2002

PARTE PRIMA

TITOLO I

NORME GENERALI

C A P O I
LA COMUNITA' - L'AUTONOMIA - LO STATUTO

Art. 1
La Comunità

1 - L'Ordinamento giuridico autonomo garantisce ai Cittadini appartenenti alla Comunità di Selci l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune.

2 - Nella cura degli interessi della Comunità gli Organi del Comune assicurano la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni, operando affinché esso conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati, esprimendo l'identità originaria ed i caratteri distintivi propri della società civile che la compone.

3 - Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della Comunità, gli Organi del Comune curano, proteggono ed accrescono le risorse ambientali e naturali che ne caratterizzano il territorio ed assumono iniziative per renderle fruibili dai Cittadini, per concorrere all'elevazione della loro qualità di vita.

4 - La Comunità esprime, attraverso gli Organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo Statuto e dalla Legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

funzioni con le quali il Comune persegue il conseguimento di tali finalità.

Art. 2
L'autonomia

1 - L'attribuzione alla Comunità locale della titolarità del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione, con lo Statuto e con i Regolamenti, dell'Ordinamento generale del Comune.

Art.3
Lo Statuto

1 - Il presente Statuto è l'atto fondamentale e la fonte primaria dell'Ordinamento Comunale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge.

2 - Le funzioni degli Organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti, nell'ambito della Legge.

3 - Il Consiglio Comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della Comunità rappresentata.

Art.4
I Regolamenti

1 - I Regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, a contenuto normativo, approvati dal Consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli.

2 - La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le norme fissate dalla Legge e dallo Statuto.
Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale le disposizioni dei Regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo Statuto.

C A P O II

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

IL COMUNE

Art.5
Il ruolo

1 - Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo Statuto ed i principi generali affermati dall'Ordinamento.

2 - Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella Comunità.

3 - Il Comune promuove, agevola e sviluppa la condizione della donna sul piano sociale, etico e del lavoro al fine di garantire la piena parità all'uomo favorendo, in linea di massima, la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli altri organi collegiali.

4 - Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.

5 - Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia delle gestioni. Promuovere la costituzione di nuove forme associative volte all'espletamento ottimale delle funzioni e dei servizi anche preordinate alla fusione con altri Comuni.

6 - Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto e il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.

7 - Promuove altresì la realizzazione di scambi culturali (gemellaggi) con altri Comuni in ambito europeo caratterizzati da affinità storiche, sociali e ambientali nell'ambito del più generali processo di integrazione europea.

Art.6
Le funzioni

1 - Il Comune di Selci è Ente autonomo, titolare di poteri e funzioni proprie, che

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

esercita secondo i principi stabiliti dalle Leggi Generali della Repubblica ed in conformità al presente Statuto. Esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali le funzioni attribuite o delegate dallo Statuto e dalla Regione.
Il Comune ha ampia potestà regolamentare, nel rispetto della Legge e dello Statuto.

2 - Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti e, per quelle che estendono i loro effetti ad altre Comunità, dagli accordi e istituiti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.

3 - Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla Legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri Cittadini.

4 - Il Comune esercita le funzioni attribuite, delegate o subdelegate dalla Regione per soddisfare esigenze ed interessi della propria Comunità, adottando le modalità previste dal suo Ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite, per questi interventi, dalla legislazione regionale.

5 - Il Comune valorizza le libere forme associative e gli organismi di volontariato e promuove gli organismi di partecipazione.

6 - Garantisce la più ampia informazione sulla propria attività, come presupposto per una effettiva partecipazione della Comunità.

7 - Il Comune esercita le proprie funzioni con forme di gestione differenziate in relazione alla natura dell'attività e dei servizi prestati. Le forme di gestione sono scelte in relazione alla loro idoneità al perseguimento degli obiettivi posti.

Art.7
Programmazione e forme di cooperazione

1 - Il Comune esercita la propria funzione adottando il metodo della programmazione e della verifica dei risultati raggiunti in termini di costi-benefici per la propria Comunità.

2 - Il Comune partecipa alla definizione delle scelte della programmazione regionale e provinciale ed esercita le proprie funzioni promuovendone l'attuazione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3 - I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà fra le diverse sfere di autonomia.

4 - Il Comune favorisce l'accessibilità ai documenti costitutivi degli strumenti di programmazione regionale e provinciale, specie di quelli conformativi delle scelte comunali.
Le modalità operative sono stabilite dal Regolamento.

Art.8
Attività amministrativa

1 - L'attività amministrativa del Comune deve essere informata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti e della semplificazione delle procedure.

2 - Apposite norme dello Statuto e dei Regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n° 241, garantendo ai Cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

C A P O III

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 9
Il territorio del Comune

1 - Il territorio del Comune si estende per Ha 750 ed è individuato con apposito tratteggio nella planimetria allegata.

2 - I confini geografici che delimitano la superficie del territorio del Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni e i suoi poteri.

Art.10
Sede

1 - La sede comunale è ubicata in Selci, nel palazzo denominato *"Municipale"* dove è fissata la sede legale degli Organi di governo dell'Ente.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2 - Le adunanze del Consiglio Comunale si svolgono nella sede del Palazzo della Cultura. Per particolari esigenze il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede con le modalità stabilite dallo stesso Consiglio Comunale.

Art.11
Albo pretorio

1 - Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione dei suoi atti ufficiali.
Esso è collocato nella sede comunale.

Art.12
Il nome, lo stemma, il gonfalone

1.Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di "Comune di Selci". Lo stemma del Comune è come descritto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1997, stemma: di rosso, alla torre di due palchi, d'argento, murata di nero, merlata alla guelfa, il palco superiore di tre, quello inferiore di cinque, il palco superiore caricato dalla rosa di rosso, il palco inferiore chiuso di nero e finestrato con finestrella tonda, dello stesso, esso torre fondata sulla pianura diminuita, di verde. Ornamenti esteriori da Comune. Gonfalone: drappo di bianco, riccamente ornato di ricami d'argento e cariato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto bianco, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

3. La Giunta Comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali ove esiste un pubblico interesse.

Art.13
Tutela dei diritti della personalità giuridica

1 - L'uso e la riproduzione dei simboli del Comune per fini non istituzionali sono vietati.

2 - Il Comune tutela la titolarità dei diritti della propria personalità giuridica anche

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

oltre la sfera patrimoniale, con le modalità previste dal Regolamento.

Art.14
Consiglio comunale dei ragazzi

1.Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

2.Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.

3.Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite con apposito regolamento.

PARTE SECONDA

O R D I N A M E N T O S T R U T T U R A L E

TITOLO I

ORGANI ELETTIVI

C A P O I
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art.15
Organi

l. Sono organi del Comune il consiglio comunale. il sindaco e la giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del comune, egli esercita inoltre le funzioni dì Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. La giunta collabora con il sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio, ha competenza sulle nomine di legali per difendersi in giudizio.

Art. 16
Deliberazioni degli organi collegiali

1.Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese, sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte e di deliberazione avvengono attraverso responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute dei consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento dei consiglio.

3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente dei consiglio o della giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art.17
Ruolo e competenze generali

1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del consiglio comunale è attribuita al Sindaco.

2. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi al principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari, in particolare ha competenza per i seguenti atti fondamentali.

a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'art.48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi del D. Lgs. 267/2000;
b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
j) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari.

3. Il consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità trasparenza e legalità ai fini di assicurare l'imparzialità e corretta gestione amministrativa.

4. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

5. Il consiglio comunale ispira la propria azione ai principi di solidarietà e di pace.

Art.18

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Sessioni

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria secondo le previsioni statutarie.

2. Può essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune o del Sindaco.

3. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni trenta dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4. Può esser tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

Art.19
Prima seduta del Consiglio - Consigliere anziano
Linee programmatiche di mandato

1. La prima convocazione del consiglio è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. Per la circostanza è convocata e presieduta dal Sindaco.

2. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art.40, 2° comma della legge 267/00.

3. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e va contestualmente partecipato al Prefetto.

4. Nella prima seduta il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:
– convalida degli eletti;
– giuramento del Sindaco;
– comunicazione dei componenti della Giunta;
– presentazione delle linee programmatiche dell'azione di governo dell'ente.

5. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.

6.Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

7. Con cadenza annuale il consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori e dunque, entro il 30 dicembre di ogni anno. E' facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato con adeguamenti strutturali e o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

8. Termine del mandato politico amministrativo, il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art.20
Consiglieri

1.Lo stato giuridico le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge. Essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2.I Consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il presidente del consiglio comunale a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte dei consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché a fornire al presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 21
Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto dì iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere degli uffici del comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

regolamento hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al

segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

5. Ai consiglieri comunali è consentito ottenere gratuitamente una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato

Art.22
I gruppi consiliari
Composizione

1. I Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.

2. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla Segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire la dichiarazione entro cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga alla Segreteria del Comune.

Art.23
Costituzione

1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Segretario la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del capo gruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di capo gruppo il consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti.

2. I gruppi consiliari si hanno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

3. Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capo-gruppo.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art.24
Presa d'atto del Consiglio

1. Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari, della designazione dei Capo-gruppo e di ogni successiva variazione.

Art.25
Conferenza dei Capi-gruppo

La conferenza dei Capi-gruppo è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su determinazione della Giunta o a richiesta di uno o più Capi-gruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che il Sindaco stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.

Art.26
Le Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno Commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.

3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Il Presidente di ciascuna Commissione è eletto dal Consiglio Comunale, con le modalità previste dal Regolamento.

5. Compito principale delle Commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'Organo stesso.

6.Compito delle Commissioni temporanee è lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

competenza ordinaria delle Commissioni permanenti. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico e il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio.

7. Su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri il Consiglio può costituire, nel suo seno, Commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli Organi elettivi e dai responsabili dei servizi comunali. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, precisato l'ambito dell'inchiesta della quale la Commissione è incaricata ed i termini per concluderla e riferire al Consiglio. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, secondo le modalità previste dal Regolamento.

Art.27
Regolamento sul funzionamento

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio Comunale sono stabilite dal Regolamento, secondo quanto dispone il presente Statuto.

2. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco o dal suo sostituto, nei termini e con le modalità stabilite dal Regolamento.

3. Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla Legge e dallo Statuto.

4. Il Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria quando sia richiesto dalla Giunta o da almeno un quinto dei Consiglieri Comunali. L'adunanza del Consiglio deve essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Il Consiglio Comunale è convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal Regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

6. Il Regolamento di cui al comma 1 del presente articolo disciplina, tra l'altro:
a) i casi in cui il Consiglio tiene sedute aperte per audizione di rappresentanti di Enti, associazioni, organizzazioni, portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati e persone singole su questioni di interesse collettivo;
b) i termini e le modalità di consegna ai Consigli dell'avviso di convocazione con l'elenco degli oggetti da trattare;
c) i termini e le modalità di pubblicazione dell'ordine del giorno e del deposito delle proposte in esso ricomprese, con tutti i documenti necessari per essere

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

esaminate, presso la Segreteria Comunale;

d) i casi in cui le sedute del Consiglio e delle Commissioni debbono essere segrete, escludendo comunque valutazioni discrezionali dell'organo collegiale;
e) le modalità di esercizio del diritto di proposta scritta nelle materie di competenza del Consiglio;
f) i termini e le modalità di presentazione delle interpellanze, interrogazioni, mozioni, ordini del giorno e i termini entro i quali deve essere fornita la risposta per iscritto con l'oggetto all'ordine del giorno;
g) le forme e le modalità di discussione delle proposte e degli eventuali emendamenti;

h) la partecipazione obbligatoria alle sedute consiliari del Segretario, intesa quale capacità di intervento in tutti gli aspetti di legittimità dell'attività del consesso;

i) le norme per garantire il pieno esercizio del diritto alla informazione del Consigliere, in conciliazione con l'esigenza di speditezza dell'attività gestionale.

C A P O II

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 28
Giunta Comunale

1.La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa. collabora con il sindaco al governo dei comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Art.29
Composizione

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

l. La giunta è composta dal sindaco e da un numero di assessori che può andare da un minimo di due ad un massimo di quattro, di cui uno è investito della carica di vice sindaco.

2. Gli assessori sono scelti tra i consiglieri.

Art.30
Nomina

1. Il vice sindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

Art.31
Funzionamento della giunta

l. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine dei giorno delle riunioni anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

Art.32
Competenze

1.La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del Presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

2.La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3.La giunta. in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

organizzative:

a) propone al consiglio i regolamenti;
b) approva i progetti i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge o dai regolamenti ai responsabili dei servizi comunali;
c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre al consiglio;
d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
e) approva le aliquote, le tariffe i canoni dei tributi locali;
f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile dei servizio interessato;
g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
j) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni cui è rimesso l'accertamento della regolarità del. Procedimento;
k) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
l) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
m) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
n) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato;
o) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;
p) approva il Peg.

C A P O III

IL SINDACO

Art.33
Sindaco

1. I1 Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nelle

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sulla esecuzione degli atti.

3.I1 sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. I1 sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.

5. I1 sindaco è inoltre competente, sulla, base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. AI sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione. di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art.34
Attribuzioni di amministrazione

1. I1 sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di essi ai singoli assessori o consiglieri ed è organo responsabile dell'amministrazione dei comune; in particolare il sindaco:
a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori.

2. Promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale.

3. Convoca i comizi per i referendum previsti dall'art.8 comma 3 del Decreto

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Lgs.267/2000.

4. Adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge, stabilendo le relative sanzioni amministrative in caso di violazione.

5. Nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo.

6. Conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene, opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore.

7. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

8. Sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, stabilisce il piano generale degli orari per gli esercizi commerciali, per i servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Pubbliche Amministrazioni.

Art.35
Deleghe del Sindaco come capo dell'Amministrazione

1. Il Sindaco può conferire speciali deleghe agli Assessori e ai Consiglieri Comunali, nelle materie che la legge e lo statuto riservano alla sua competenza; può altresì essere delegata la firma di atti specificatamente indicati nell'atto di delega che la legge e lo statuto riservano alla sua competenza. Le deleghe suddette conservano efficacia sino alla revoca o, qualora non vi sia stata revoca, sino all'attribuzione di una nuova delega nella medesima materia ad altra persona.

Art.36
Attribuzioni di vigilanza

1.Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti anche riservati e può disporre l'acquisizione di atti documenti e informazioni presso le eventuali aziende speciali, istituzioni e società per azioni, appartenenti all'ente tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.

2.Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che gli eventuali uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

attuativi espressi dalla giunta.

Art.37
Attribuzioni di organizzazione

1.Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

b) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede

c) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art.38
Vice sindaco

1 Il vice sindaco nominato tale dal sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo .

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri deve essere comunicato al consigliere e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

Art.39
Mozioni di sfiducia

l. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta dei sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il sindaco e la giunta cessano della carica nel caso di approvazione dì una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art.40
Dimissioni e impedimento permanente del sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2. L'impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione di 3 persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, dì chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

3.La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vice sindaco o, in mancanza dall'assessore più anziano di età .

4.La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragione dell'impedimento.

5. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

TITOLO II
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ELETTIVI

CAPO I

DELLE ADUNANZE

Art. 41
Contrasto di interessi

1. Nel numero fissato per la validità delle riunioni degli Organi collegiali di governo o consultivi o di giudizio non devono essere considerati i membri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi o i loro parenti affini sino al quarto grado o il coniuge abbiano interesse proprio e pertanto nasca l'obbligo di astenersi o di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione dell'argomento. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta sia stata dimostrata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione vengono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Durante l'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.

2. L'allontanamento, se non spontaneo, è disposto dal Presidente del consesso e la questione non può essere trattata sino a che l'interessato non sia uscito dall'aula.

3. I membri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art.42
Della diserzione

1. Quando la seduta degli Organi collegiali di governo, consultivi o di giudizio, trascorsi trenta minuti dall'ora fissata, non può aver luogo per mancanza del numero legale o questa venga meno durante la seduta stessa, il Presidente o chi lo sostituisce o, in mancanza, il Segretario dell'Organo, dichiara la diserzione della seduta.

Art.43
Seduta prima convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati al Comune. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno due giorni lavorativi dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno quattro consiglieri.

2. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art.44
Seduta seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ha potuto avere luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non ha potuto proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali secondo quanto stabilito dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima si intende già notificato.

4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco, dal Consiglio.

Art.45
Disciplina delle adunanze

1. Il Sindaco che presiede l'adunanza di Organo collegiale è investito del potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza della Legge e dello Statuto, la regolarità e la libertà delle discussioni e delle decisioni.

2. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza facendolo risultare a verbale.

3. Può, nelle sedute pubbliche e dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare l'espulsione dall'uditorio di chiunque sia causa di disordine o impedimento dei lavori.

Art.46
Sistemi di votazione

1. Le votazioni hanno luogo per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto.

2. Il voto è personale e non sono ammesse deleghe; non partecipa alla votazione il componente del Consiglio che entra in aula quando la votazione ha già avuto inizio, mentre vi partecipa in caso di ripetizione della stessa.

3. Le votazioni sono palesi salvo quelle concernenti persone che avvengono a scrutinio segreto ad eccezione dei casi per i quali sia diversamente stabilito dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. La votazione palese avviene, di norma, per alzata di mano.

5. Alla votazione per appello nominale o per acclamazione si procede nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto o dal regolamento.

6. Alla votazione per appello nominale si procede, altresì, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri in carica. All'appello nominale, fatto dal segretario, si risponde "si" o "no", secondo che si voglia approvare o respingere la proposta; i Consiglieri possono dichiarare di astenersi o di non partecipare alla votazione.

7. Nelle votazioni palesi, l'assenza o il non intervento degli scrutatori, non ha rilevanza ai fini della validità delle votazioni e dei relativi atti.

8. Le votazioni a scrutinio segreto si effettuano per mezzo di fogli di carta bianchi su cui è apposto il timbro del Comune.

9. Quando siano emersi dubbi sulla votazione segreta, il Sindaco la fa immediatamente ripetere nella forma ritenuta più opportuna con la partecipazione dei soli Consiglieri che hanno preso parte alla prima votazione.

Art.47
Computo dei voti

1. Nelle votazioni palesi i Consiglieri che dichiarano di astenersi non si computano nel numero dei votanti, ma si computano nel numero dei presenti. Si considerano astenuti i Consiglieri che, pur non dichiarando di astenersi, restano in aula senza partecipare alla votazione.

2. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare il numero dei votanti; si computano nel numero dei presenti e non in quello dei votanti i Consiglieri che non prendono parte alla votazione.

C A P O II

DELLE DELIBERAZIONI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 48
Pareri obbligatori

1. Ogni atto deliberativo del Consiglio e della Giunta deve riprodurre integralmente nel testo i pareri prescritti dall'art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Nel caso di parere negativo l'Organo collegiale, se ritiene di deliberare in modo difforme, motiva nell'atto.

Art. 49
Soggetti tenuti all'espressione dei pareri

1. Sono tenuti all'espressione del parere di regolarità tecnica i responsabili dei servizi nelle cui competenze è compresa, totalmente o parzialmente, la materia oggetto della proposta.

2. Il responsabile del servizio di ragioneria esprime il parere di regolarità contabile il quale deriva da valutazione:

a) di capienza della disponibilità del capitolo specifico in ordine della spesa prospettata calcolata nella sua interezza, con conseguente annotazione di "*pre impegno*" nei registri contabili;
b) nella preesistenza di impegno di spesa regolarmente assunto nel caso trattasi di liquidazione di spesa;
c) di conformità di norme fiscali;
d) di rispetto dei principi contabili e del Regolamento locale di contabilità.

Art. 50
Il responsabile del servizio

1. Ai fini dell'imputazione dell'obbligo di fornire i pareri di regolarità tecnica e contabile, il responsabile del servizio è il soggetto nominato con decreto sindacale.

2. Nel caso di assenza o impedimento del responsabile del servizio provvede il Segretario.

Art.51
Conflitto di interessi nei pareri

1.Il Segretario ed i responsabili dei servizi si astengono dal prendere parte, anche mediante l'espressione del parere, alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità proprie verso il Comune, le sue istituzioni e le sue aziende, o quando si tratti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

quarto grado del coniuge o di conferire impieghi ai medesimi.

2. Non si realizza conflitto di interessi quando si tratta di deliberazione meramente esecutiva o quando si procede ad applicazioni di norme che non consentono alcun potere discrezionale nemmeno di natura tecnica.

3. Nei casi in cui al primo comma del presente articolo, il parere è dato dal Segretario comunale.

4. Nel caso in cui quanto previsto dal comma precedente non sia realizzabile, si applica la norma di cui all'art.49 del Decreto Lgs. 267/2000 ed il Segretario provvede nei limiti delle sue competenze dando espressamente atto della situazione creatasi.

TITOLO III

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

C A P O I

Art. 52
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Art. 53
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi.

1.I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano, in rappresentanza dell'ente, i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

2.Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;
b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi ad esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
d) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
e) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
f) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all'art.50 del D.Lgs. 267/2000;
g) promuovono i provvedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adattano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
h) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Segretario;
i) forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
j) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Segretario e dal Sindaco;
k) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;
l) rispondono del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;

3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

Art.54
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

siano presenti analoghe professionalità

2. La giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, nel rispetto di quanto disposto dall'art.110 del D.Lgs. 267/2000.

3. 1 contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art.55
Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi dì collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilire la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art.56
Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzi e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui agli artt.242 e segg. del D. Lgs. n. 267/2000.

C A P O II

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 57
Il Segretario Comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

scelto nell'apposito albo.

2.Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni, la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco; presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Art.58
Funzioni del segretario comunale

1.Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2.Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 267/2000 il sindaco abbia nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi;
c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente e' parte ad autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco.

3.Esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108, comma 4.

4.Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e' disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO IV

SERVIZI PUBBLICI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

C A P O I

FORME DI GESTIONE

Art. 59
Qualificazioni e caratteristiche

1. I servizi pubblici locali sono quelli che hanno per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali della collettività comunale ed a promuoverne lo sviluppo economico e civile.

2. La loro gestione è caratterizzata da efficienza, trasparenza delle decisioni, bontà e puntualità di produzione, considerazione e cortesia verso l'utente.

Art.60
Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestire con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art.61
Forme di gestione dei servizi pubblici.

1. Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale. anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

f) a mezzo di convenzione, consorzi, accordi di programma, unione di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune.

3. Il comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse al suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

C A P O II
GESTIONE IN ECONOMIA, IN CONCESSIONE SOCIETA' PER AZIONI

Art. 62
Aziende speciali

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza di efficacia. di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art.63
Struttura delle aziende speciali.

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura. il funzionamento. le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.

3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Il direttore è assunto per pubblico concorso.

5. Il consiglio comunale provvede alla nomina dei collegio dei revisori dei conti conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

6. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.

Art.64
Le Società per Azioni

1 Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione dì servizi pubblici eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2 Nel caso dì servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3 L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4 Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5 I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

6 Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

7 Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

PARTE TERZA

ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 65
Organizzazione sovracomunale

1 - Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione, anche preordinata alla fusione, con altri Enti pubblici territoriali caratterizzati da contiguità territoriale diretta o derivata nonché dall'appartenenza ai bacini idrografici dei fiumi Tevere e Farfa, al fine di coordinare e organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

CAPO II
COLLABORAZIONE FRA ENTI

Art.66
Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi alle finalità dell'amministrazione.

4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali programmi e il conto

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste dal regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art.67
Convenzioni

1.Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2.Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti loro rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie.

Art.68
Consorzi

1. I1 comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati.

4 Il sindaco o un suo delegato fa parte dall'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art.69
Unione dei Comuni

1. In attuazione del principi di cooperazione e dei principi di riforma delle AALL., il

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Consiglio Comunale costituisce, nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, unioni di comuni con l'obiettivo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse, migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse. Lo statuto deve comunque prevedere il Presidente dell'unione scelto tra i Sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati garantendo la rappresentanza delle minoranze. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.

Art. 70
Accordi di programma

1. Il sindaco per la definizione e l'attuazione di opere di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art.34 del D.Lgs.267/2000;

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici l'adesione del sindaco allo stesso devo essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

Art.71
Obbligo di riferire al Consiglio

1 - E' norma generale che il rappresentante del Comune negli Organi di Governo di altri Enti pubblici o privati riferisca annualmente al Consiglio Comunale sull'attività svolta e sul permanere della convenienza di tale modo di gestire.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2 - La relazione annuale è presentata al Sindaco per la successiva discussione al Consiglio entro un mese dall'approvazione del Conto Consuntivo annuale dell'Ente partecipato.

TITOLO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

C A P O I

PARTECIPAZIONE POPOLARE

SEZIONE I

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 72
Norme di valorizzazione

1 - Il Comune garantisce la partecipazione dei Cittadini all'attività dell'Ente come espressione del concorso diretto della Comunità all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli Organi elettivi.

2 - Assicura ai Cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal Regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli Organi elettivi, contribuendo con la loro proposta alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione dell'attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per la Comunità.

Art. 73
La partecipazione delle libere forme associative

1 - Il Comune valorizza le libere forme associative costituite dai Cittadini nell'esercizio del diritto affermato dall'art.18 della Costituzione, garantendone la partecipazione all'amministrazione nelle forme previste dal presente Statuto e dal

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Regolamento.

2 - La partecipazione dei Cittadini attraverso le loro libere associazioni assume rilevanza in relazione allo loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, che deve presentare una adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.

3 - Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti e di attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole; le associazioni di volontariato; le associazioni di protezione dei portatori di handicaps; le associazioni per il recupero dei tossicodipendenti ed alcoolizzati; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente; le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; le associazioni dei giovani e degli anziani; ed ogni forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate al presente comma.

4 - Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, provvede alla formazione di appositi albi nei quali vengono registrate le associazioni ed organizzazioni che ne fanno richiesta e che siano in possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento.
In uno degli albi sono registrate le associazioni ed organizzazioni che hanno prevalenti finalità relative alle attività economiche, sociali e del lavoro. Nell'altro albo sono registrate le associazioni ed organizzazioni che hanno prevalente finalità relativa alla realizzazione di pari opportunità per le donne, alla tutela dei diritti fondamentali dell'infanzia e dei giovani, alla promozione di iniziative in favore della terza età, alla cultura, all'istruzione, allo sport ed alla qualità della vita. Nuove iscrizioni o cancellazioni sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale.

5 - I rapporti tra tali forme associative ed il Comune sono disciplinati dal Regolamento che deve contenere, fra l'altro, norme dirette a:

a) limitare la partecipazione e la registrazione agli albi di cui al precedente comma alle forme associative costituite per iscritto il cui Statuto sia ispirato ai principi democratici e sia depositato in copia conforme con l'indicazione del numero degli aderenti;
b) precisare che il fine della partecipazione è la gestione degli affari pubblici della collettività senza ingresso a finalità corporative o utilitaristiche personali;
c) porre a carico delle associazioni iscritte all'albo l'obbligo di presentare annualmente il bilancio e l'elenco aggiornato degli aderenti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 74
Partecipazione alle Commissioni

1 - Le Commissioni Consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi di partecipazione di cui ai precedenti articoli 64 e 65, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Art. 75
La partecipazione dei singoli Cittadini

1 - I Cittadini, in forma singola e collettiva, possono presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della collettività.

2 - Il Regolamento Comunale per la partecipazione popolare disciplina le modalità, le procedure, i tempi, le forme di pubblicità e gli effetti delle istanze, delle petizioni e delle proposte, secondo i principi del presente Statuto.

3 - I Cittadini, in forma singola o associata, le associazioni, i comitati e gli organismi di partecipazione possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.
La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di sessanta giorni dal Sindaco, o dal Segretario o dal responsabile dell'ufficio o servizio competente a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

4 - Tutti i Cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli Organi dell'Amministrazione Comunale per sollecitarne l'intervento su questioni di carattere generale o per esporre comuni necessità. La petizione è esaminata entro sessanta giorni dalla presentazione dell'Organo competente, il quale predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione.
In quest'ultimo caso il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'Organo competente deve essere espressamente motivato.
Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla presentazione, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

5 - I Cittadini, in numero non inferiore a cento, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro i successivi trenta

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

giorni all'Organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché all'attestazione relativa alla copertura finanziaria. L'Organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta. Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Art.76
L'azione sostitutiva

1 - L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni e i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che la Giunta Comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'Ente.

2 - La Giunta Comunale, ricevuta la notizia dell'azione intrapresa dal Cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente entro i termini di Legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non si può considerare popolare.
Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, le fa vistare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

3- Le associazioni di protezione ambientale di cui all'art.13 della legge 08.07.1986 n. 349 possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune e alla Provincia conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.

SEZIONE II
LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM

Art. 77
La consultazione dei Cittadini

1 - Il Consiglio Comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva della cittadinanza in generale o delle organizzazioni, dei sindacati dei lavoratori, delle associazioni della cooperazione,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

degli industriali e di qualsiasi altra formazione economica o sociale, su questioni che rivestono per gli interessati diretto e rilevante interesse in materia di competenza locale.

2 - La consultazione deve comunque avere luogo sui progetti del piano regolatore, dei piani commerciali e dei piani di traffico e loro varianti.

3 - La consultazione può effettuata sia mediante l'indizione di Assemblee di Cittadini interessati, nelle quali esse esprimono nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato. I risultati per la consultazione sono comunicati al Consiglio e alla Giunta Comunale, per le valutazioni conseguenti, e resi noti ai Cittadini con pubblici avvisi.

4 - Il Regolamento Comunale per la partecipazione popolare disciplina l'indizione e l'esecuzione della consultazione che non possono avere luogo in coincidenza con consultazioni elettorali e dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 78
Referendum

1 - Il referendum è un istituto che viene adottato quale strumento di consultazione dei Cittadini, su questioni interessanti la generalità della Comunità locale, aventi notevole rilievo ed alto contenuto di conseguenze operative.

2 - L'oggetto del referendum deve rientrare nelle materie di esclusiva competenza locale. Non possono essere oggetto di consultazione referendaria le seguenti materie:
a) norme statutarie del Comune;
b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale; piante organiche e relative variazioni;
c) tributi comunali, tariffe dei servizi ed altre impostazioni;
d) assunzione di mutui e di prestiti;
e) designazioni, nomine, revoche e decadenze di rappresentanti.

3 - Il referendum non è altresì ammesso:
a) per le attività di mera esecuzione di norme statali e regionali;
b) su questioni che hanno formato oggetto di consultazione referendaria nel corso dello stesso mandato amministrativo;
c) sulle decisioni assunte dal Consiglio Comunale nei sei mesi precedenti all'indizione della consultazione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4 - Non è ammissibile il quesito la cui formulazione contenga elementi di negazione della pari dignità sociale e uguaglianza delle persone con discriminazione della popolazione per sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

5 - Qualora l'accoglimento della proposta formulata con il quesito referendario comporta nuove spese a carico del Comune, il quesito indica i mezzi con cui farvi fronte, anche con previsione di aumenti o istituzione di tariffe, nei casi e limiti previsti dalle Leggi vigenti.

6 - I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del Consiglio Comunale, che fissa il testo da sottoporre ai Cittadini.
La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal Regolamento.

7 - I referendum consultivi sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nei modi di Legge, da almeno il 25% dei cittadini nelle liste elettorali del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta.

8 - Per la raccolta delle firme, i promotori in numero non inferiore a venti, devono produrre al Segretario Comunale istanza, con firme autenticate, contenente il quesito referendario. Per la predisposizione del quesito i promotori possono richiedere al Segretario di avvalersi della consulenza degli uffici comunali. Prima di provvedere alla raccolta delle firme i promotori attendono l'esito del giudizio di ammissibilità espresso, con riferimento alla validità formale dell'istanza e alle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti commi, della Segreteria Comunale.

9 - La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte della Segreteria Comunale della regolarità della stessa, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di ricevimento, propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum.
Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto della Segreteria Comunale al Consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

10 - La raccolta delle firme deve concludersi entro novanta giorni, decorrenti dalla esecutività dell'atto consiliare che dispone il referendum.

11 - Decorsi i termini relativi alla raccolta delle firme, la Segreteria Comunale, entro i successivi dieci giorni, ne accerta la regolarità nonché il raggiungimento del numero

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

minimo per luogo al referendum e trasmette gli atti al Sindaco per l'indizione del referendum.

12 - La Giunta Comunale, entro quindici giorni dalla trasmissione degli atti al Sindaco, fissa la data di convocazione dei comizi nel primo periodo utile, in giorno non coincidente con altre operazioni di voto, comunque in data non anteriore al cinquantacinquesimo giorno successivo alla indizione del referendum. Le consultazioni e i referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

13 - Hanno diritto di partecipazione alla consultazione referendaria gli elettori e le elettrici nelle liste elettorali del Comune alla data di convocazione dei comizi elettorali.

14 - La consultazione referendaria è valida se ad essa prende parte il 50% degli aventi diritto al voto. Il quesito sottoposto alla consultazione, che deve essere chiaro quando i voti validi attribuiti alla risposta siano superiori ai voti validi attribuiti alla risposta negativa.

15 - Qualora il Consiglio Comunale approvi, prima della data fissata per le votazioni, un atto che comporti accoglimento integrale e senza modificazioni della proposta oggetto del quesito referendario, il referendum è revocato.

16 - Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale non può essere indetto il referendum e decadono quelli non ancora effettuati.

17 - Le restanti norme per l'indizione, l'organizzazione e l'attuazione di referendum consultivi sono stabilite dal Regolamento per la partecipazione popolare.

Art. 79
Operatività del referendum consultivo

1 - Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2 - Nel caso in cui il referendum abbia avuto esito positivo, le decisioni degli Organi di Governo non possono discostarsi, nella sostanza, dall'indicazione consultiva.

3 - Nel caso che il referendum abbia dato esito negativo, l'Organo di Governo adotta i provvedimenti che ritiene opportuni in considerazione anche della rilevanza della consultazione e dello scarto realizzatosi nei contrapposti risultati complessivi.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

C A P O II
PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 80
Partecipazione dei Cittadini al procedimento amministrativo

1 - La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive in modo diretto o indiretto, con esclusione dei procedimenti tributari e di quelli diretti alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione, è assicurata dalle norme contenute nella Legge 7/8/90, n°241. Da quelle applicative previste dal presente Statuto e da quelle operative disposte dal Regolamento.

2 - L'Amministrazione Comunale ha il dovere di concludere nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza d'ufficio.

3 - L'Amministrazione Comunale determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti.
I termini vengono stabiliti con il regolamento per il procedimento amministrativo, valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria all'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti.
Le determinazioni di cui al presente comma sono rese pubbliche dal Sindaco con i mezzi più idonei per assicurare la conoscenza da parte della popolazione.

4 - Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per Legge, con le modalità stabilite dal regolamento.

5 - Il Regolamento Comunale per il procedimento amministrativo integra, con le modalità applicate, le disposizioni stabilite nei primi quattro capitoli della Legge 7/8/90, n°241, stabilendo, tra l'altro, quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti e i dipendenti preposti alle rispettive sostituzioni in caso di assenza o impedimento ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del provvedimento e del suo sostituto, nonché il soggetto competente ad emettere, per ciascun tipo di

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

provvedimento amministrativo, il provvedimento finale.

6 - Il Regolamento attuativo della Legge richiamato nel precedente comma è ispirato a realizzare la più agevole e consapevole partecipazione dei Cittadini, delle associazioni e dei comitati portatori di interessi diffusi al procedimento amministrativo e deve stabilire gli Organi ai quali spetta di valutare le richieste presentate dagli interessati per determinare mediante accordi in contenuto discrezionale del provvedimento finale, individuando modalità, limiti e condizioni per l'esercizio di tale potestà.

Art. 81
Responsabilità del procedimento

1 - Sino a quando non si sia proceduto a determinare formalmente l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria, di ogni altro adempimento procedimentale e dell'adozione dell'atto finale, l'individuazione del responsabile del procedimento ai fini della applicazione della Legge 7/8/90, n°241, deriva direttamente dal Regolamento organico e dalla pianta organica vigente.

C A P O III
IL DIRITTO D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEL CITTADINO

Art. 82
Pubblicità degli atti e delle informazioni

1 - Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale e degli Enti o Organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune sono pubblici, salvo quelli che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.

2 - Il diritto dei Cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine dell'esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito con le modalità stabilite dal Regolamento.

3 - Il Regolamento disciplina il diritto dei Cittadini ad accedere, in generale, alle informazioni delle quali l'Amministrazione Comunale è in possesso, relative all'attività da essa svolta o posta in essere da Enti o Organismi che esercitano

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

funzioni di competenza del Comune.

4 - La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento espressamente indicato dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti viene effettuata all'Albo Pretorio del Comune, con le modalità stabilite dal Regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti, secondo quanto stabilito dal successivo articolo.

5 - Il particolare a ciascun Cittadino utente deve essere garantita una informazione dettagliata sul funzionamento dei servizi, l'indicazione delle condizioni e dei requisiti che sono necessari per accedervi, i passaggi procedurali da seguire, la distribuzione delle competenze politiche, tecniche ed amministrative nell'ambito dell'organizzazione del Comune, le caratteristiche delle prestazioni che possono essere richieste ai singoli servizi.

Art. 83
Il diritto di accesso agli atti amministrativi alle strutture ed ai servizi

1 - Il diritto di accesso agli atti amministrativi ed a quelli in essi richiamati è assicurato, con le modalità stabilite dal Regolamento, in generale a tutti i Cittadini del Comune, singoli o associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2 - Il diritto di accesso è escluso per gli atti interni ai procedimenti tributari e di quelli relativi ai procedimenti disciplinari e per i documenti previsti dal Regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità di cui al comma 4, dell'art.24, della Legge 7/8/90, n°241.
Può essere temporaneamente escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieta l'esibizione, secondo quanto previsto dal Regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

3 - Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal Regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.

4 - Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salvo le disposizioni vigenti in materia di bollo.

5 - Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

previsti dal Regolamento od in vigenza del divieto temporaneo di cui al comma 2 del presente articolo. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa s'intende rifiutata.

6 - Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei Cittadini all'attività dell'Amministrazione, è assicurato l'accesso, con le modalità stabilite dal Regolamento, alle strutture e ai servizi comunali agli Enti, alle organizzazioni di volontariato, ed alle associazioni.

Art. 84
Responsabilità verso il comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza direttamente o a in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono fame denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del sindaco.

Art. 85
Responsabilità verso terzi

l. Gli amministratori il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti cagionino ad altri per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Quando la violazione dei diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 86
Responsabilità dei contabili

l. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

TITOLO III

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'

C A P O I
FINANZA COMUNALE

Art. 87
Ordinamento

l. L'ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti dal regolamento. Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria. fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. Il comune in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 88

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Amministrazione dei beni comunali

1. Il sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune da rivedersi annualmente ed è responsabile, unitamente al segretario e al ragioniere del comune della esattezza dell'inventario delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli atti carte e scritture relativi al patrimonio. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.

2. Le somme provenienti dall'alienazione di beni da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 89
Bilancio comunale

l. L'ordinamento contabile dei comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati dal regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge o devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

Art. 90
Rendiconto della gestione

l. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai costi sostenuti, nonché la relazione dei revisore dei conti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 91
Revisore dei conti

I. Il consiglio comunale elegge con voto limitato a più candidati il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nelle gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.

6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. Il revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 92
Tesoreria

l. Il comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione;
b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente;
c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa dispone il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati delle rate di ammortamento di mutui

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

d) i rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 93
Controllo economico della gestione

1 Il nucleo di valutazione del Comune è chiamato a eseguire operazioni di controllo economico finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi assegnati ai responsabili dei servizi, dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio;

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le osservazioni e rilievi viene rimesso alla Giunta Comunale per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il revisori dei conti.

C A P O II
CONTABILITA' COMUNALE

SEZIONE I
ATTIVITA' CONTRATTUALE

ART. 94
Attività contrattuale

l. Il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali provvede mediante contratti agli appalti dì lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione dove indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 95
Attività finanziaria del Comune

1.Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

compartecipazioni a imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2.I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili, le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3.Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4.La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n°212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel dipendente responsabile del tributo.

5.Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressione stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

PARTE QUARTA

TITOLO I
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 96
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, divenuto esecutivo, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e riaffisso all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore che deve avvenire decorsi trenta giorni dalla sua riaffissione all'Albo Pretorio del Comune.